

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VERONESI, FINIZZI e ARENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1971

Estensione ai dottori commercialisti delle norme dell'articolo 351 del codice di procedura penale concernente il diritto al segreto professionale

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 351 del vigente codice di procedura penale riconosce a talune categorie professionali il diritto di astenersi dal rendere testimonianza davanti la magistratura su ciò che a loro fu confidato o sia pervenuto a loro conoscenza per ragioni della propria professione.

L'enumerazione di cui al primo comma del citato articolo 351 non comprende i dottori commercialisti e si può presumere che l'omissione da parte del legislatore sia attribuibile al fatto che tale professione fu giuridicamente configurata dopo la promulgazione del codice di procedura penale e precisamente con l'ordinamento professionale approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1953, numero 1067.

E bensì vero che l'articolo 5 del precitato ordinamento prescrive l'obbligo del segreto

professionale che, se violato, costituirebbe reato punibile anche con la reclusione ex articolo 622 del codice penale, ma accanto alla schematica enunciazione del segreto professionale « dovere » è necessario riconoscere il segreto professionale « diritto », statuendosi così la facoltà per il commercialista di non deporre, senza autorizzazione del cliente, in sede giudiziaria, amministrativa o arbitrale, su tutto quanto sia stato a lui confidato o sia pervenuto a sua conoscenza per ragioni del suo ufficio o della professione.

Gli studi professionali dei dottori commercialisti possono essere considerati, nella maggior parte dei casi, delle vere e proprie « casseforti » di segreti — privati, aziendali, familiari — concretanti rapporti di estrema delicatezza, tra il cliente ed il professionista e fra questi e i terzi, tali da non giustificare discriminazioni di sorta tra i loro segreti

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

professionali e quelli pure sommamente delicati inerenti all'esercizio di altre professioni, come quelle dei notai, dei medici, degli avvocati, già espressamente comprese nelle categorie previste dall'articolo 351 del codice di procedura penale. Da tempo i commercialisti sono — *pares inter pares* — ottimi collaboratori di avvocati e notai e appare illogico che su questioni delle quali siano ugualmente informati un avvocato e un commercialista o questi e un notaio non si riconosca anche al commercialista il diritto a non deporre.

Si potrebbe, in tal modo, pervenire ad una configurazione paradossale, nel senso che per la medesima circostanza di fatto — nota al commercialista e all'avvocato — l'uno, il commercialista, potrebbe essere tenuto a deporre, mentre l'altro, l'avvocato, potrebbe opporre il riserbo dovuto al segreto professionale da cui egli è ricoperto.

Per le suesposte ragioni si suggerisce con il presente disegno di legge che alle categorie contemplate dall'articolo 351 del codice di procedura penale sia aggiunta quella dei dottori commercialisti.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

L'articolo 351 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Art. 351 (*Diritto di astenersi dal testimoniare determinato dal segreto professionale*). — « Non possono, a pena di nullità, essere obbligati a deporre su ciò che a loro fu confidato, o è pervenuto a loro conoscenza per ragioni del proprio ministero od ufficio o della propria professione:

- 1) i ministri della religione cattolica o di un culto ammesso nello Stato;
- 2) gli avvocati, i procuratori, i consulenti tecnici, i notai e i dottori commercialisti;
- 3) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le levatrici e ogni altro esercente una professione sanitaria, salvi i casi nei quali la legge impone loro l'obbligo di informare l'Autorità.

L'Autorità procedente, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione fatta da tali persone per esimersi dal deporre non sia fondata, e ritiene di non poter proseguire nell'istruzione senza l'esame di esse, provvede agli accertamenti necessari, dopo i quali, se la dichiarazione risulta infondata, dispone con ordinanza che il testimone deponga ».